

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

NASpI regime
carcerario
rotazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Presidente -

Dott. ATTILIO FRANCO ORIO

-Rel. Consigliere-

Dott. MARIA CASOLA

- Consigliere-

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere -

Dott. LUCA ARIOLA

- Consigliere -

R.G.N.17353/2025

Cron.

Rep.

Ud 12/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17353-2025 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████

██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 231/2025 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 29/07/2025 R.G.N. 516/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

2026

1308



1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da [REDACTED] volto a conseguire il trattamento NASpI richiesto con domanda del 5/10/2022, per lo stato di disoccupazione involontario in cui versava dopo aver prestato attività lavorativa dal 1/4/17 al 31/8/2022 per l'amministrazione penitenziaria con mansioni di operaio generico addetto alla cucina, ricorrendo i requisiti dell'art. 3 d.lgs. 22/2015.

In sede amministrativa, la domanda era stata inizialmente accolta da INPS e poi denegata con nota del 14/2/23, senza formale provvedimento di revoca, sul presupposto che il trattamento non spettasse ai detenuti che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario per i periodi di inattività.

Il tribunale richiamata la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.396/24) che aveva riconosciuto il diritto solo in caso di liberazione per fine pena, assimilata all'inizio della disoccupazione involontaria, quale misura di sostegno pubblico nel momento più delicato di reinserimento sociale dell'ex detenuto disoccupato, ha escluso che il caso in esame fosse sovrapponibile al precedente menzionato, avendo INPS contestato il requisito della involontarietà della disoccupazione e non avendo il ricorrente fatto riferimento alla causa di cessazione del proprio rapporto di lavoro.

Il richiedente impugnava la sentenza di primo grado eccependone la nullità per l'erronea rilevazione del difetto di allegazione e prova senza che fosse stata sottoposta alle parti la questione rilevata d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., relativa alla dimostrazione di un lavoro ininterrotto, di contro al documentato frazionamento nel tempo come emergente



dall'estratto contributivo, atteso che si trattava di lavoro a turnazione, donde la involontarietà della disoccupazione; sulla inopponibilità al Ministero della Giustizia ed all'INPS di un contenzioso sorto in sede penale, in ordine alla questione di competenza in materia di sorveglianza per le controversie sulle prestazioni rese dai detenuti alle dipendenze della amministrazione penitenziaria; sulla violazione dell'art. 38 Cost., art. 20 co.13 L.354/75 e art. 3 Cost.; sulla erroneità del diniego della NASpI a chi lavora all'interno della struttura carceraria a fronte di un ammissibile trattamento per coloro che prestano attività all'esterno per esplicita previsione normativa, con discriminazione fra i due tipi di detenuti a fronte della tendenziale equiparazione del lavoro carcerario con il lavoro libero ai sensi della sent. Corte Cost. n. 158/2001.

La Corte territoriale ha respinto l'appello perché sul solco della tendenziale equiparazione, il caso in esame era diverso da quello scrutinato in Cass. n. 396/24 (relativo alla disoccupazione susseguente alla liberazione per fine pena) e da Cass. n. 4741/25 (relativo al caso di cessazione di un rapporto a progetto all'interno del carcere, non soggetto alla tipica rotazione dell'art. 20 co.5 OP). La Corte territoriale ha inteso dare continuità ai suoi due precedenti locali (sent. n.342/23 e n.196/23) condividendo l'argomento per cui l'indennità rappresenta una "misura pensata per il mercato del lavoro libero", per il lavoro concorrenziale, mentre il lavoro in ambito carcerario è uno strumento trattamentale del detenuto, con una regolamentazione vincolata; ciò non significa negare natura subordinata e qualità di lavoratori, ma non è lavoro riducibile al mondo esterno, per la regolazione di accesso e per la cessazione dei periodi di lavoro, legata al meccanismo di accesso e rotazione, con graduatorie e avvicendamenti non assimilabili al



licenziamento. E poi la Naspi consente di assicurare nei periodi di non lavoro uno strumento idoneo a far fronte ai bisogni essenziali del lavoratore e della sua famiglia, mentre durante lo stato di detenzione è l'Amministrazione Penitenziaria che si fa carico di garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette. E da Cass. n.17484/24 si ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza di detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come avviene nel mercato libero, sono cessazioni intermedie valevoli come mere sospensioni di un unico rapporto. Solo la liberazione per fine pena comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, e da qui decorre il termine di prescrizione dei crediti maturati. Tale interpretazione giurisprudenziale avvalora la ricostruzione unitaria del rapporto, in cui i periodi di pausa non sono assimilati alla condizione di disoccupazione.

La Corte ha anche respinto la richiesta di ordine di acquisizione ex art. 213 c.p.c. sul primo provvedimento di positivo riconoscimento del diritto alla prestazione e sulla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ex art. 19 d.lgs. 150/2015, perché era onere del ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto e non aveva provato il carattere involontario della cessazione del suo rapporto di lavoro. Ha anche ritenuto non manifestamente fondate le questioni di costituzionalità (per la diversità di status del detenuto per reati gravi e revoca delle prestazioni previdenziali rispetto al detenuto ammesso al lavoro all'esterno) e di pregiudizialità alla CGUE (per la non discriminazione genericamente formulata).



2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [redacted] con tre motivi, a cui resiste INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. La causa è stata discussa e trattata nell'adunanza camerale del 12 marzo 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente rammenta, preliminarmente, che il primo provvedimento ammissivo non era stato eseguito perché il detenuto non poteva uscire dall'istituto carcerario per riscuotere, mentre il secondo di rigetto era motivato sulla non involontarietà della disoccupazione, requisito quest'ultimo che non era stato accertato perché la richiesta di acquisizione documentale ex art. 210 e 213 c.p.c. non era stata accolta dal tribunale che aveva evidenziato l'indimostrata insussistenza, ad onere del richiedente, dei fatti costitutivi del proprio diritto; egli aveva infatti affermato di aver svolto ininterrottamente lavoro carcerario dal 2017 al 2022 benché risultassero periodi di interruzione dei versamenti contributivi, ed il tribunale aveva immotivatamente respinto ogni richiesta difensiva, istruttoria (acquisizione fascicolo INPS) e pregiudiziale (discriminatoria e incostituzionale). Ritiene quindi che la Naspi spetta al detenuto non già "soltanto se scarcerato" ma "anche se scarcerato", la Corte territoriale aveva pertanto travisato il senso delle pronunce di legittimità (n.396/24 e n.4741/25).

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente quindi deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3, n.4., n.5 c.p.c., la violazione degli art. 19 d.lgs. 150/2015, art. 3 d.lgs. 22/15, art. 20 co.13 L.354/75, art. 38 co. 2 Cost., artt. 112, 115, 101, 132 n.4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.. Nell'atto di appello il ricorrente aveva



lamentato il difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 101 co.2 c.p.c. sulla circostanza della involontarietà della disoccupazione e l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie; rileva che se fosse a sé imputabile la disoccupazione, incorrerebbe in sanzione disciplinare o perderebbe i benefici, a mente dell'art. 77 co.3 del Reg. esecuzione di O.P. Lamenta che sarebbe discriminatorio riconoscere la Naspi a chi lavora all'esterno in base a convenzioni con amministrazioni pubbliche, e non a chi lavora all'interno, in base a rotazione-turnazione secondo le risorse disponibili. Rileva quindi l'incomprensibile rigetto della richiesta istruttoria. Osserva che l'esito negativo del giudizio di merito si basa non su una norma ma su una interpretazione della norma "pensata nel mercato libero", tuttavia il lavoro è subordinato e deve godere della ordinaria protezione previdenziale. Il rigetto nasce dalla sentenza penale Cass. n.18505/06 su una controversia svolta innanzi al magistrato di Sorveglianza, senza contraddittorio con INPS; e richiama anche Cass. n.22993/24 sul diritto dei detenuti ad iscriversi nelle liste di collocamento e segnalazioni dell'istituto penitenziario su offerte compatibili con lo stato detentivo; il Centro per l'Impiego ricevuta da INPS la domanda con la DID non ha mai inviato al detenuto l'invito a presentarsi. Lamenta la violazione degli artt. 38 II co. Cost, art. 20 co. 13 e 25-ter L.354/75, nonché l'omessa pronuncia ed omesso esame, e richiama la recente pronuncia di questa Corte, sent. n. 13721/25 che ha cassato una analoga pronuncia della stessa Corte d'appello di Firenze.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 3 e 38 co.2 Cost., artt. 1, 2, 3, 7 d.lgs. 22/15, artt. 112, 115, 132 n.4, c.p.c., e degli artt. 20 co.12 e 25-ter L.354/75, rilevando che un'interpretazione restrittiva ed una distorta applicazione della disciplina NASPI



che riduca la platea degli aventi diritto, viola i principi di uguaglianza, non discriminazione, rieducazione e reinserimento sociale.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c. sulle spese di giustizia, essendo presente in atti l'atto dichiarativo di esenzione, in all.C dell'appello.

2. Nel controricorso l'INPS rileva che i periodi intermedi di "non lavoro", connaturati all'avvicendamento, non comportano la cessazione del rapporto di lavoro, sono mera inattività dovuta ai turni di rotazione; e richiama recenti pronunce di Cass., ord. n. 19746/25, e n.20393/25, secondo le quali finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto continua e non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma di lavoro.

3. Il ricorso è fondato.

4. La tematica relativa alla protezione del lavoratore in stato di detenzione dall'evento della disoccupazione involontaria è stata affrontata da questa Corte con le recenti pronunce n.396/2024, 4741/2025, 13577/25, 13578/2025 e 13721/2025. In quest'ultima sentenza, in particolare, è stato enunciato il principio in base al quale "il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività



lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito”.

5. Orbene, nello storico di lite riportato nella impugnata sentenza, si apprende che il ricorrente era stato ammesso al lavoro, in costanza di regime detentivo, a rotazione con altri detenuti, circostanza compatibile con l'interruzione di periodi contributivi, come aveva rilevato il giudice di primo grado nelle argomentazioni di rigetto della domanda, riportate nelle premesse del presente ricorso.

6. Giunge allora in evidenza la rilevanza dell'approfondimento istruttorio non sviluppato nel giudizio di appello e che costituisce, invece, il nucleo centrale della tematica in esame, per comprendere se il termine del turno di chiamata al lavoro del detenuto sia stato coincidente con la cessazione della programmazione del lavoro a rotazione oppure se abbia costituito una sospensione fisiologica della prestazione in attesa di prosieguo di turnazione con altri detenuti.

7. Va precisato che l'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 d.lgs. 22/2015 è compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. Nei citati precedenti di questa Corte, è stato ritenuto, infatti, ammissibile il trattamento NASPI in caso di cessazione di lavoro a progetto



a cui il detenuto era stato ammesso, oppure in caso di cessazione dello stato di detenzione in virtù di provvedimenti di modifica o revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva, oppure di cessazione del lavoro all'esterno della struttura carceraria, ed anche in caso di cessazione -e non mera interruzione- della rotazione.

8. Occorre quindi verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria; la disciplina dell'art. 20 L. 354/75 consente di individuare modalità di reclutamento, assegnazione al lavoro, criteri di avvicendamento che, da un lato, allontanano l'aspetto di obbligatorietà del lavoro come forma trattamentale del detenuto, e quindi escludono il profilo di afflittività come originariamente interpretato nel lavoro carcerario, dall'altro valorizzano condizioni personali, familiari e capacità dei detenuti inseriti in un apposito elenco formato dalla Commissione all'uopo istituita, individuando posti di lavoro compatibili con risorse economiche ed umane disponibili all'interno dell'istituto; la combinazione delle esigenze dell'ente datoriale con gli interessi e le abilità specifiche dei detenuti consente il raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare un percorso di rieducazione costituzionalmente garantito per la persona in stato di detenzione.

9. È stato infatti osservato dalla Corte (in sent. n. 13721/25) che "11. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in



vista del suo reinserimento sociale. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro; la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è "assicurato il lavoro", ex art. 15, co.2, L.354/75)".

10. L'unicità del rapporto di lavoro perdura, quindi, anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. Si può allora affermare che,



finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).

11. Trattasi di circostanze che involgono un accertamento di merito, che non risultano essere state esaminate e di cui l'impugnata sentenza non dà atto. Ed anzi, la censura processuale riportata nel primo motivo di ricorso lamenta proprio che siano state disattese le richieste istruttorie (riportate a pag. 9, 10, 13 del ricorso) che miravano a verificare la causa dello stato di disoccupazione; in linea con il citato orientamento di legittimità, la verifica della cessazione o mera interruzione dell'avvicendamento a rotazione del lavoro carcerario a cui il ricorrente era stato adibito fino al 31/8/2022 si articolava attraverso la richiesta di acquisire atti presso l'Amministrazione Penitenziaria (da cui poter evincere la durata e gli obiettivi della programmazione a rotazione delle prestazioni lavorative inframurarie) unitamente alla documentazione Unilav (da cui evincere la tipologia di rapporto di lavoro, la sua genesi ed eventuale cessazione). Il rapporto non si intenderebbe cessato se il detenuto fosse rimasto in attesa di chiamata, per nuova turnazione; il rapporto unitario, in costanza di regime detentivo, cesserebbe, invece, non con la liberazione del detenuto ma con la cessazione del progetto o del tipo di lavorazione messa a rotazione; e solo in questi casi il detenuto



acquisisce lo status di disoccupazione involontaria, non già in conseguenza di singole interruzioni dettate dall'avvicendamento dei lavoranti.

12. Si aggiunga che a fronte di una carenza documentale illustrativa di circostanze rilevanti per la definizione della controversia, non si ravvisa una carenza di onere probatorio a carico del richiedente ma emerge la possibilità di un approfondimento probatorio, richiesto espressamente, che il ricorrente non può soddisfare nella indisponibilità di atti provenienti dall'amministrazione penitenziaria. Anche sotto questo profilo il primo motivo va accolto.

13. Gli altri due motivi sono in esso assorbiti: l'uno, sulla lamentata violazione del divieto di discriminazione nel disomogeneo trattamento fra lavoratori liberi e detenuti quali aventi diritto ad un trattamento indennitario per il caso di disoccupazione involontaria ricorrendone i requisiti e le condizioni di legge (superabile nell'ottica della tutela dei diritti del lavoratore detenuto, come esplicitati nelle citate pronunce della Corte); l'altro, sulle spese di giustizia, quale effetto consequenziale all'esito vittorioso o soccombente del giudizio.

14. In conclusione, disattese le argomentazioni secondo le quali il trattamento NASpI sia una "misura pensata per il mercato del lavoro libero", e che il lavoro carcerario non può essere assimilato a quello c.d. libero per quanto riguarda la disoccupazione, resta da chiarire, in punto di fatto, se le prestazioni svolte dal detenuto rientrino in una programmazione approvata dalla Commissione tecnico-amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era in attesa d'essere



chiamato al lavoro; e d'altro canto, manca la verifica della ricorrenza di circostanze illustrative della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non riducibili alla mera sospensione di un programmato avvicendamento, circostanze che non possono essere esaminate in questa sede in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.

15. La sentenza impugnata non si è attenuta a suddetti principi e va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito per la verifica della fondatezza dell'invocato trattamento indennitario ove sussistano le condizioni di disoccupazione involontaria in costanza di regime carcerario, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del 12 marzo 2026.

La Presidente

Gabriella Marchese

